



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto rettorale n. 76, prot n. 5554/A3 del 03 luglio 2014

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA E PER L'ISTRUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE.

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Funzioni e composizione del Collegio di disciplina

Art. 3 – Funzionamento del Collegio di disciplina

Art. 4 – Le fasi del procedimento disciplinare: avvio dell'azione, istruttoria, audizione, difesa e contraddittorio

Art. 5 – Conclusione del procedimento e provvedimenti dell'Amministrazione

Art. 6 – Responsabilità disciplinare e sanzioni

Art. 7 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art. 8 – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

Art. 9 – Norma finale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di istruzione del procedimento disciplinare a carico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato, in applicazione dell'articolo 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 19 dello Statuto.

Art. 2 – Funzioni e composizione del Collegio di disciplina

1. Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato e determinato e di esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all'irrogazione delle sanzioni più gravi della censura.
2. Il Collegio è composto esclusivamente da professori e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. E' costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti (uno per sezione), nominati con deliberazione del Consiglio dell'Università, su proposta del Senato accademico, che durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio, e si articola in tre sezioni, ciascuna costituita da tre membri effettivi ed un supplente. La prima sezione, denominata "Professori ordinari", è composta da professori di I

fascia e opera solo nei confronti di tale categoria di docenti; la seconda sezione, denominata “Professori associati”, è composta da un professore ordinario e due professori associati ed opera solo nei confronti dei professori di seconda fascia; la terza sezione, denominata “Ricercatori universitari”, è composta da un professore ordinario e da due ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.

4. Il membro supplente subentra al membro effettivo nei casi in cui:
 - a) il membro effettivo sia dello stesso Dipartimento o dello stesso settore scientifico-disciplinare del professore o del ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) nel caso in cui il membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - c) in ogni caso di assenza o impedimento.
5. La prima convocazione del Collegio, dopo la designazione dei membri, viene fatta dal Rettore.
6. Quale Presidente di ciascuna sezione è individuato il professore più anziano nel ruolo.
7. Ogni Presidente convoca la propria sezione del Collegio e ne organizza i lavori.
8. Per quanto concerne le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni si rinvia alle disposizioni generali di Ateneo sul funzionamento degli organi collegiali.
9. Secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n. 240 del 2010, la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese ed è ricompresa nell'ambito dei doveri d'ufficio dei professori e ricercatori.

Art. 3 – Funzionamento del Collegio di disciplina

1. Il Collegio opera per sezione competente, nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Collegio prosegue la propria attività fino alla trasmissione degli atti al Consiglio dell'Università con la stessa composizione della prima seduta, fatta salva l'ipotesi di sopraggiunto impedimento o assenza di uno dei componenti effettivi. In tal caso, quando, a giudizio del Presidente del Collegio, l'impedimento o l'assenza sono incompatibili con i termini di definizione dell'istruttoria, al componente effettivo subentra il relativo membro supplente ed il Collegio prosegue nella nuova composizione fino alla conclusione dei lavori.

Art. 4 – Le fasi del procedimento disciplinare: avvio dell'azione, istruttoria, audizione, difesa e contraddittorio

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione da parte di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, avvia tempestivamente la fase istruttoria, provvede alla contestazione degli addebiti entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e convoca, con preavviso di almeno 10 giorni, l'interessato a presentarsi per essere sentito. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia. In luogo della presentazione nel giorno stabilito, il soggetto sottoposto a procedimento può presentare memoria scritta contenente le proprie difese. La memoria deve pervenire al Rettore entro il termine perentorio indicato nella lettera di contestazione e deve essere inviata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, udito il docente sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, procede all'irrogazione della sanzione oppure, con atto motivato, decreta l'archiviazione del procedimento entro 30 giorni

- dall'avvio dello stesso. Le audizioni sono verbalizzate a cura del Direttore generale o da altro dirigente a ciò delegato.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, svolti i primi accertamenti, provvede, entro 10 giorni dalla conoscenza dei fatti, alla contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e fissa il termine per l'audizione del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, che deve avvenire con preavviso di almeno 10 giorni.
 4. All'audizione provvede il Rettore.
 5. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di sua fiducia.
 6. Il Rettore, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti e dopo aver udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
 7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere, adeguatamente motivato, sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia sul tipo di sanzione da irrogare trasmettendolo, entro il medesimo termine, al Consiglio dell'Università per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
 8. Il Collegio può decidere di acquisire ulteriori elementi e stabilire un supplemento di istruttoria; il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
 9. Ove il Collegio ravvisi nei fatti oggetto di contestazione anche la violazione delle disposizioni del codice etico, la segnala al Rettore per l'avvio della procedura di cui all'articolo 5 dello Statuto.
 10. Tutti i membri del Collegio di disciplina sono tenuti al segreto d'ufficio.
 11. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

Art. 5 – Conclusione del procedimento e provvedimenti dell'Amministrazione

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio dell'Università, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
2. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare e della sua adozione viene data comunicazione alle parti interessate.
3. Il procedimento si estingue ove il Consiglio dell'Università non adotti la decisione di cui sopra nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio dell'Università stesso.
4. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio dell'Università nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga di un supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, il procedimento davanti al Collegio di disciplina rimane regolato dalla normativa vigente.

Art. 6 – Responsabilità disciplinare e sanzioni

1. Le condotte configuranti illeciti disciplinari e le relative sanzioni sono indicate all'art. 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Dà luogo a responsabilità disciplinare anche la violazione delle disposizioni del codice etico.

2. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera del Consiglio dell'Università.

4. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

5. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

Art. 7 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Il Rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.

Art. 8 – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare

1. Il procedimento disciplinare può essere sospeso a seguito della notizia dell'avvio del procedimento penale a carico del soggetto sottoposto ad azione disciplinare per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare e deve essere ripreso entro i termini di legge da quando l'Università ha avuto notizia della sentenza definitiva.
2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'articolo 653 c.p.p..
3. Il Rettore dispone obbligatoriamente la sospensione cautelare dal servizio nell'ipotesi in cui il docente o ricercatore sia destinatario di provvedimento restrittivo della libertà personale.
4. In pendenza di procedimento penale per reati di natura particolarmente grave, il Rettore ha facoltà di disporre la sospensione cautelare dal servizio anche in assenza di provvedimento restrittivo della libertà personale.

Art. 9 – Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line dell'Ateneo.